



**CITTA' DI BIELLA  
PROVINCIA DI BIELLA**

# **CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI**

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E  
REALIZZAZIONE DEL SOGGIORNO MARINO PER LA TERZA  
ETA' ANNO 2018 AD ALASSIO. CODICE CIG: Z88228C674.**

## INDICE

|   |    |
|---|----|
| ART. 1 – OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL’APPALTO .....                           | 3  |
| ART. 2 – IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE DELL’APPALTO.....                      | 3  |
| ART. 3 – REQUISITI DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA .....                            | 3  |
| ART. 4 – PRESTAZIONI DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE .....                          | 5  |
| ART. 5 – TRASPORTO .....  | 5  |
| ART. 6 – ATTIVITA’ RICREATIVE E DI ANIMAZIONE.....                              | 6  |
| ART. 7 – ASSISTENZA AL SOGGIORNO.....   | 6  |
| ART. 8 – ISCRIZIONI: MODALITA’ ORGANIZZATIVE .....                              | 7  |
| ART. 9 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO DEL CONTRATTO.....                    | 8  |
| ART. 10 – PRESTAZIONE DELL’APPALTATORE.....                                     | 8  |
| ART. 11 – RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE .....                                 | 8  |
| ART. 12 – PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI .....                                      | 9  |
| ART. 13 – PAGAMENTI.....  | 9  |
| ART. 14 – CONTROLLI.....  | 10 |
| ART. 15 – PENALITA’ .....   | 10 |
| ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....                                       | 11 |
| ART. 17 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA .....                                    | 11 |
| ART. 18 – ESECUZIONE IN DANNO .....   | 12 |
| ART. 19 – ACCERTAMENTO DANNI E ASSICURAZIONI.....                               | 12 |
| ART. 20 – COPERTURA ASSICURATIVA PARTECIPANTI.....                              | 13 |
| ART. 21 – SPESE DI CONTRATTO.....   | 14 |
| ART. 22 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI .....                                      | 14 |
| ART. 23 – TUTELA DELLA PRIVACY .....  | 14 |
| ART. 24 – OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO<br>..... | 15 |
| ART. 25 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....                             | 15 |
| ART. 26 – RINVIO.....   | 15 |
| ART. 27 – DISPONIBILITÀ DI UNA NUOVA CONVENZIONE CONSIP .....                   | 15 |
| ART. 28 – CONTROVERSIE .....  | 16 |

## **ART. 1 – OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL'APPALTO**

Il presente capitolato disciplina il servizio di organizzazione e realizzazione del soggiorno marino per la terza età anno 2018 ad Alassio con aggiudicazione ai sensi dell'art. 36 e 37 del D.lgs. n. 50/2016 mediante procedura RDO da espletarsi nel portale del Mercato della Pubblica Amministrazione, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016.

Destinatari del servizio sono gli anziani over 65 (massimo n. 55 persone) con attivazione del soggiorno soltanto a seguito del raggiungimento del numero minimo di 30 partecipanti. Nell'eventualità che le iscrizioni non raggiungessero il numero minimo previsto, l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare con l'Aggiudicatario la possibilità di effettuare ugualmente il soggiorno alle stesse condizioni dell'offerta presentata.

Il periodo previsto per il soggiorno è il mese di giugno 2018 (preferibilmente la seconda metà), per una durata di 15 giorni (14 notti) in trattamento di pensione completa. Dovrà prevedersi l'arrivo del gruppo in tarda mattinata e la partenza per il rientro dopo la prima colazione. Il trattamento dovrà includere l'aperitivo di benvenuto del giorno di arrivo.

L'appalto dovrà essere eseguito secondo le prescrizioni dettagliate contenute nel presente Capitolato.

## **ART. 2 – IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE DELL'APPALTO**

Il prezzo a base di gara è pari ad € 622,95, corrispondente alla quota individuale di partecipazione omnicomprendiva riferita all'intera durata del soggiorno (trattasi di importo pro-capite al netto dell'IVA nei termini di legge).

Il valore stimato dell'appalto è pari ad € 34.262,25, oltre IVA.

I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008.

## **ART. 3 – REQUISITI DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA**

La struttura alberghiera ammissibile deve avere i seguenti requisiti:

- Rispettare i requisiti obbligatori richiesti per la categoria a tre stelle (oppure offrire un livello qualitativo superiore) ed essere in grado di ospitare un numero di partecipanti da 30 a 55, e quindi per un minimo di 15 stanze doppie fino a 27 stanze doppie e per un numero minimo di stanze singole pari a 5 (in caso di numero di partecipanti inferiore al numero massimo previsto, il Comune si riserva di chiedere di tenere a disposizione un numero inferiore di camere singole).
- Essere situata in zona pianeggiante e centrale (il mare, la spiaggia assegnata e le vie destinate allo shopping dovranno trovarsi ad una distanza non superiore a 200 metri ed essere comodamente raggiungibili a piedi). Ai fini della determinazione delle distanze verrà considerato il percorso pedonale più breve ricorrendo ai dati disponibili sul sito web [www.tuttocitta.it](http://www.tuttocitta.it)
- Essere raggiungibile dagli autobus fino al loro ingresso, con assistenza all'arrivo e alla partenza al carico e scarico bagaglio e con intervento a favore delle persone in difficoltà.
- Essere dotata di ascensore in grado di servire le camere e non presentare barriere architettoniche tali che rendano difficoltosa la mobilità, tenuto conto della particolare utenza anziana.

- Garantire la sistemazione dei partecipanti in camere doppie, con servizi interni e tutte raggiungibili al piano dall'ascensore. Tutte le camere messe a disposizione in sede di offerta dovranno avere lo stesso standard di qualità ed essere dotate di balcone, cassaforte, telefono, asciugacapelli, televisore, frigo bar, aria condizionata, nonché di servizi privati sufficientemente ampi, dotati di tutti gli accessori idrosanitari fissi funzionanti ad acqua fredda e calda, collocati a idonea distanza l'uno dall'altro e un adeguato spazio doccia, tale da permettere, senza disagio e pericolo, l'utilizzo da parte dell'anziano. I letti dovranno essere adeguatamente confortevoli. Non si accettano – pena la restituzione al partecipante dell'intera somma versata – camere situate in piani anche solo parzialmente seminterrati, in sottotetto/mansarda, in dependance non direttamente collegate alla struttura principale né camere umide. Sia nelle camere sia negli spazi comuni di soggiorno, dovrà essere garantita una temperatura confortevole e in ogni modo adeguata alle necessità della particolare utenza.
- Assicurare la disponibilità di camere singole con le medesime caratteristiche sopra descritte per le stanze doppie, in numero minimo di 5. In sede di gara il concorrente dovrà indicare il numero di camere singole che potranno essere disponibili ed il costo del supplemento, che non potrà essere superiore ad € 9,84 onnicomprensivi per persona per notte (importo al netto dell'IVA nei termini di legge).
- Avere a disposizione degli ospiti una sala soggiorno sufficientemente ampia, adeguatamente ammobiliata e attrezzata, con TV ad uso comune, non coincidente con la sala da pranzo, per consentire agli ospiti momenti di incontro e ricreativi e sufficientemente ampia da consentire lo svolgimento di tali momenti.

L'Amministrazione Comunale, dopo aver visionato il sito web della struttura indicata dal concorrente primo classificato in graduatoria – ove presente – si riserva la facoltà di procedere a sopralluogo presso la stessa, al fine di verificarne l'effettiva conformità a quanto dichiarato e/o a quanto richiesto nel presente Capitolato. In alternativa, potrà essere richiesto l'invio, a spese del concorrente, di fotografie, video multimediali, mappe relative alla presentazione ed al posizionamento della struttura e di altro materiale ritenuto utile ai fini della verifica di cui trattasi. Nel caso in cui, a seguito della verifica delle recensioni presenti sui principali portali di viaggio, la struttura alberghiera proposta, pur rispondendo a quanto dichiarato e/o a quanto richiesto nel presente Capitolato, dovesse essere ritenuta non sufficientemente adeguata, l'Amministrazione comunale potrà richiedere al concorrente primo classificato in graduatoria di voler trasmettere per iscritto, entro 2 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, spiegazioni idonee a fornire opportune garanzie in merito alla buona riuscita del soggiorno nonostante le recensioni negative oppure, a scelta del concorrente, di voler indicare una struttura alberghiera alternativa, alle medesime condizioni economiche offerte in sede di gara e nel totale rispetto del Capitolato speciale; qualora le spiegazioni fornite non fossero ritenute convincenti da parte dell'Amministrazione, il concorrente primo classificato in graduatoria potrà essere invitato ad indicare, entro 2 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, una struttura alternativa, alle medesime condizioni economiche offerte in sede di gara e nel totale rispetto del Capitolato speciale.

Nei seguenti casi l'Amministrazione procederà all'esclusione del concorrente primo classificato in graduatoria dalla procedura di gara e ricorrerà ad altra impresa presente nella graduatoria definitiva secondo l'ordine di classificazione, procedendo alle medesime verifiche e/o richieste di cui al punto precedente, al cui esito procederà all'aggiudicazione (qualora positive) o all'esclusione del concorrente (qualora negative):

- riscontrata mancata conformità della struttura indicata a quanto dichiarato e/o a quanto richiesto nel presente Capitolato;
- mancato rispetto del termine assegnato per le spiegazioni relative alle recensioni negative;
- mancato rispetto del termine assegnato per la comunicazione di struttura alternativa;
- mancata comunicazione di struttura alternativa;

- comunicazione di struttura alternativa non conforme a quanto dichiarato e/o a quanto richiesto nel presente Capitolato e/o ritenuta non sufficientemente adeguata a seguito della presa visione delle recensioni presenti sui principali portali di viaggi.

Il servizio si intenderà, pertanto, aggiudicato al concorrente che, secondo l'ordine di classificazione, avrà indicato una struttura conforme ed adeguata in base a quanto indicato nel presente articolo.

#### **ART. 4 – PRESTAZIONI DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE**

L'offerta deve includere le seguenti prestazioni:

- Il soggiorno deve prevedere trattamento di pensione completa per il periodo di 15 giorni (14 notti), dal pranzo del 1° giorno di partenza da Biella alla colazione del 15° giorno di rientro a Biella.
- Il personale operante nell'albergo deve essere sempre in numero adeguato alle esigenze del servizio.
- Il vitto deve essere variato quotidianamente e adeguato alle esigenze degli ospiti. Devono essere garantite l'igiene, la freschezza e la qualità dei cibi. Le porzioni devono essere abbondanti. Sarà apprezzata la filiera corta e ogni altra garanzia migliorativa.
- L'albergo deve essere dotato di cucina e i cibi devono essere preparati all'interno della struttura alberghiera. Non è consentita la somministrazione di cibi forniti attraverso un servizio di catering esterno.
- I pasti devono comprendere almeno le seguenti portate:
  - a) Ricca colazione a buffet con dolce e salato e con disponibilità di bevande calde e fredde;
  - b) Pranzo e cena con servizio ai tavoli con un primo piatto a scelta tra almeno tre possibili varianti, un secondo con contorno a scelta tra almeno tre possibili varianti (comprehensive almeno tre volte la settimana di pesce), pane e grissini a volontà, frutta o dessert a scelta, bevande ai pasti mezzo litro di acqua minerale e un quarto di litro di vino per persona, buffet di sfizioserie a pranzo e a cena;
  - c) Deve essere fornita la possibilità di pasto dietetico, qualora si presenti tale necessità per casi particolari (es. diabetici, intolleranze, ecc.); in caso di indisposizione, il servizio pasti dovrà essere effettuato in camera, senza alcuna maggiorazione.
- Il cambio della biancheria da letto dovrà avvenire almeno sette volte nel corso del soggiorno e secondo necessità, il cambio degli asciugamani tutti i giorni.
- Servizio spiaggia: l'offerta deve comprendere, per l'intera durata del soggiorno, il servizio spiaggia convenzionato con uno stabilimento balneare prossimo alla struttura alberghiera, che dovrà consistere nella messa a disposizione di un ombrellone ogni due lettini, con possibilità di utilizzo di una cabina; la spiaggia dovrà essere di sabbia fine, comodamente accessibile e raggiungibile a piedi.

#### **ART. 5 – TRASPORTO**

L'organizzazione del trasporto è a carico dell'Aggiudicatario e il costo deve essere compreso nell'offerta, tenendo conto di quanto sotto indicato:

- Il servizio dovrà essere svolto nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.
- Il trasporto deve avvenire mediante autopullman GT, in perfetta efficienza, dotato di tutti i più moderni comfort, da Biella alla località di soggiorno e viceversa, ad uso esclusivo del gruppo. Non saranno accettati autopullman a due piani.
- L'Aggiudicatario dovrà assicurarsi, con puntuali verifiche immediatamente precedenti il viaggio, che il trasporto avvenga con automezzi:
  - a) Debitamente immatricolati con un massimo di 10 anni dalla prima immatricolazione;

- b) Coperti da idonea polizza di assicurazione R.C.;
  - c) Forniti di cronotachigrafi, regolarmente controllati e revisionati da parte di officine autorizzate, estintori, cunei, triangolo e cassetta Pronto Soccorso, nonché di tutti i dispositivi previsti dalla normativa vigente;
  - d) Efficienti dal punto di vista della ricettività in proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico ed in possesso del visto di revisione tecnica annuale;
  - e) Condotti da personale dipendente in possesso della prescritta patente di guida cat. D e della carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.) – il numero degli autisti a bordo ed il periodo di riposo dalla guida dovranno essere conformi alla normativa vigente;
  - f) Con impianto di condizionamento d'aria perfettamente efficiente.
- I trasferimenti che si svolgeranno durante l'intero soggiorno dovranno rispettare la normativa sopra indicata.
  - Nel corso del viaggio dovranno essere effettuate soste secondo necessità dell'utenza.
- E' fatta salva la possibilità per l'Aggiudicatario di affidare ad una ditta specializzata il servizio di trasporto, purché ne abbia dato comunicazione in sede di gara; in tal caso, sarà cura dell'Aggiudicatario accertarsi che il servizio avvenga alle condizioni di cui al presente articolo.

## **ART. 6 – ATTIVITA' RICREATIVE E DI ANIMAZIONE**

L'Impresa appaltatrice dovrà tenere conto che il soggiorno tende a soddisfare la necessità per l'anziano di vivere attivamente il momento della vacanza. Pertanto devono essere incluse nell'offerta le seguenti minime attività, fatte salve le migliori:

- Almeno due serate danzanti in hotel con musica dal vivo, oltre alla serata danzante di arrivederci, con consumazione inclusa. Qualora la struttura alberghiera prevista per il soggiorno dei partecipanti non presenti spazi adeguati ed attrezzati a tal scopo, le serate dovranno essere organizzate in un locale pubblico in grado di contenere tutti i partecipanti al soggiorno. Nel caso in cui il locale si trovi in una località diversa da quella del soggiorno, per il gruppo di partecipanti dovrà essere previsto il trasporto con autobus riservato dall'albergo alla sala danzante e viceversa.
- Una escursione di mezza giornata in centri di interesse limitrofi in autopullman GT. Non verranno considerate le eventuali gite organizzate a carattere commerciale (visite ad aziende, agriturismo, vendita di prodotti durante il viaggio, ecc.).
- Disponibilità in albergo di attrezzature per giochi di società, gare e tornei adeguati per la tipologia di clientela (mazzi di carte, serie di bocce, tombole, ecc.), tenendo in considerazione la consegna di premi per i primi classificati ed eventuali ulteriori gadget.
- Informazione agli ospiti su tutte le escursioni che possono essere effettuate anche singolarmente con i mezzi pubblici e privati a disposizione e con costi a carico degli interessati, nonché su tutte le manifestazioni in calendario, sia nella località di soggiorno che in quelle limitrofe.

## **ART. 7 – ASSISTENZA AL SOGGIORNO**

L'offerta deve includere le seguenti prestazioni:

- Servizio di accompagnamento/animazione, che deve essere garantito per l'intero periodo, da un accompagnatore/animatore ad uso esclusivo del gruppo. L'accompagnatore/animatore deve svolgere attività ricreative e motorie che impegnino gli anziani. L'Aggiudicatario dovrà indicare, obbligatoriamente e preventivamente alla realizzazione del soggiorno, il nominativo del soggetto incaricato a svolgere le attività di accompagnamento/animazione (e di eventuali sostituti in caso di indisponibilità dello stesso durante l'espletamento del soggiorno) e relativi curricula, facendone trasmissione unitamente ai recapiti telefonici

almeno cinque giorni prima della data di partenza. L'accompagnatore/animatore dovrà essere presente sull'autobus al momento della partenza da Biella, provvedere alla verifica delle persone presenti a bordo tramite appello nominale, disporre la collocazione a bordo secondo le esigenze manifestate e documentate in precedenza, facendosi carico del gruppo per tutto il soggiorno fino al rientro in città. L'accompagnatore/animatore dovrà alloggiare nello stesso hotel del gruppo di cui è referente al fine di far fronte a tutte le esigenze degli ospiti. L'Aggiudicatario dovrà inviare al termine del soggiorno (entro max sette giorni), le schede di gradimento predisposte dal Comune, compilate dai partecipanti. Si richiede inoltre una sintetica relazione dell'accompagnatore/animatore che evidenzi osservazioni, suggerimenti e criticità riscontrate, ivi compresa l'indicazione dei nominativi degli utenti che hanno tenuto comportamenti conflittuali, tali da compromettere il clima positivo del gruppo.

- Assistenza in loco mediante un coordinatore incaricato, di cui dovrà essere fornito nominativo e recapito telefonico, che dovrà garantire adeguata reperibilità per far fronte alle esigenze che possano insorgere nella gestione del gruppo e per la risoluzione di problemi legati allo svolgimento del soggiorno.

## **ART. 8 – ISCRIZIONI: MODALITA' ORGANIZZATIVE**

L'Amministrazione Comunale provvederà alla predisposizione della pubblicità, tramite manifesti, materiale informativo e moduli di iscrizione, nonché alla raccolta delle iscrizioni tramite proprio operatore.

Le iscrizioni saranno accettate fino al numero massimo previsto di 55 secondo l'ordine di presentazione. Qualora le richieste siano superiori al numero massimo di partecipanti previsto, i richiedenti in esubero potranno far parte di una lista di riserva alla quale poter attingere, sulla base dell'ordine di presentazione dell'iscrizione, in caso di eventuali rinunce.

L'Aggiudicatario dovrà fornire gli estremi per il pagamento della quota di partecipazione, da effettuarsi mediante bonifico bancario o postale in conformità a quanto indicato all'art. 25.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale, nel fornire le indicazioni per il pagamento, di avvisare i partecipanti che nella relativa causale dovrà essere riportato il codice identificativo di gara (CIG). Sarà, altresì, cura dell'Amministrazione Comunale fornire l'elenco dei partecipanti e la composizione delle stanze almeno 30 giorni prima della data di inizio del soggiorno.

In caso di mancata disponibilità dell'operatore comunale incaricato alla raccolta delle iscrizioni durante il periodo ad essa dedicato, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere all'Aggiudicatario di procedere alla raccolta, senza costi aggiuntivi, tramite la messa a disposizione di un proprio operatore presso la sede comunale o presso altra sede individuata in Biella o, in alternativa, mediante procedura online. In tal caso l'Aggiudicatario dovrà procedere accettando unicamente le domande dei residenti in Biella e annotando l'ordine cronologico di arrivo delle stesse. Ai fini di consentire all'Aggiudicatario di operare alla raccolta delle iscrizioni in sostituzione dell'operatore comunale, l'Amministrazione Comunale si impegna ad informarlo circa la data prevista per l'inizio della raccolta stessa con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso.

## **ART. 9 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO DEL CONTRATTO**

Il contratto relativo al presente appalto non può essere ceduto né subappaltato, a pena di nullità. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con l'aggiudicatario deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

## **ART. 10 – PRESTAZIONE DELL'APPALTATORE**

L'impresa aggiudicataria deve provvedere a garantire lo svolgimento a regola d'arte del servizio in base a quanto previsto nel presente Capitolato.

L'impresa aggiudicataria deve impegnarsi ad ottemperare a tutte le disposizioni previste da:

- D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualità di gestore diretto dei servizi, comunicando al Comune il nominativo del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- D.lgs. 151/2001 in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità;
- ogni altra normativa generale o di settore nel tempo applicabile al rapporto.

L'impresa aggiudicataria con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, è tenuta ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/4/2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nonché dal Codice di Comportamento interno del Comune di Biella ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. A tal fine l'Amministrazione trasmetterà al soggetto affidatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del decreto stesso e del Codice di comportamento stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Il soggetto affidatario si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16.4.2013 n. 62 e sopra richiamati può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al soggetto affidatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

## **ART. 11 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

L'impresa aggiudicataria provvederà, a propria cura e spese, all'assunzione del personale necessario al funzionamento del servizio richiesto dal presente Capitolato e si impegna all'osservanza delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro applicabili al personale stesso, garantendo un trattamento retributivo non inferiore a quello stabilito dal CCNL vigente di categoria.

Il Comune è sollevato da ogni controversia, presente o futura, derivante o conseguente, circa il rapporto di lavoro intercorrente tra l'impresa aggiudicataria ed i propri dipendenti.

L'impresa aggiudicataria provvederà affinché tutto il personale impegnato nei servizi sia in regola con riferimento ai requisiti di idoneità professionale degli operatori.

L'impresa aggiudicataria assumerà a proprio esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità civile e penale per sinistri o danni di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente causati o subiti dal proprio personale, sollevando espressamente ed interamente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, anche indiretta, nonché di ogni genere al riguardo.



L'impresa aggiudicataria, tenuta per legge a tutte le previdenze a carattere sociale a favore del proprio personale, esonera il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativa alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria, malattia, etc., nonché al pagamento di tutti gli altri contributi che restano a carico dell'impresa aggiudicataria stessa, a sua totale ed esclusiva responsabilità a favore del proprio personale, secondo la normativa nel tempo vigente.

L'impresa aggiudicataria si assume completamente tutti gli oneri per imposte e tasse, nessuna esclusa, applicati od applicabili in futuro in relazione all'oggetto dell'affidamento, nonché tutte le previdenze necessarie per evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose, come pure le spese di assicurazione e l'eventuale risarcimento di danni esonerando in tal senso il Comune da qualsiasi responsabilità per incidenti e danni che dovessero subire terzi.

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire la riservatezza riguardo ai dati personali degli utenti e alle notizie relative al servizio. Il personale impiegato dovrà costantemente adeguare il proprio comportamento ai principi dell'etica professionale.

L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. e si impegna a trattare i dati personali dei fruitori del servizio nel rispetto di quanto previsto da detta normativa. Dati ed informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali. In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali di soggetti fruitori dei servizi l'impresa aggiudicataria adotta tutte le misure organizzative e procedurali, sia di rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi. Il personale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. Il nominativo del Responsabile deve essere comunicato in sede di gara.

L'Aggiudicatario si impegna a portare a conoscenza degli albergatori le condizioni del presente Capitolato.

Tra l'Amministrazione Comunale e il proprietario o gestore della struttura alberghiera non deriva dal presente Capitolato alcun tipo di rapporto contrattuale. Ogni rapporto sia esso economico che legale, intercorre direttamente con l'Aggiudicatario.

## **ART. 12 – PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI**

L'impresa aggiudicataria, oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore a livello nazionale, regionale e comunale o che possano essere eventualmente emanate durante il corso dell'affidamento, comprese le norme regolamentanti l'igiene e comunque aventi attinenza con i servizi oggetto dell'affidamento.

## **ART. 13 – PAGAMENTI**

Il pagamento del corrispettivo dei soggiorni viene sostenuto interamente dai partecipanti e versato direttamente dagli stessi all'Aggiudicatario. I partecipanti verseranno la quota di partecipazione direttamente dall'Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale.

Le modalità di pagamento del servizio da parte dei partecipanti ai soggiorni marini avranno il seguente calendario:

- acconto: € 200,00 da versare all'atto dell'iscrizione;
- saldo: da versare entro 10 gg. prima della partenza.

L'Aggiudicatario potrà applicare ai partecipanti le seguenti penalità massime per la rinuncia al soggiorno:

- a) Nessuna penalità per rinuncia presentata per documentati motivi di salute, indipendentemente dalla data di presentazione;
- b) Nessuna penalità per rinuncia presentata fino a 21 giorni dall'inizio del soggiorno;
- c) Nessuna penalità per annullamento del soggiorno per iniziativa del Comune;
- d) Nessuna penalità per i giorni di mancata effettuazione del soggiorno in caso di interruzione del soggiorno con rientro anticipato dovuta a colpa imputabile all'aggiudicatario o alla struttura alberghiera ospitante (sarà a totale carico dei partecipanti la quota relativa ai giorni di permanenza effettuati);
- e) Nessuna penalità per i giorni di mancata effettuazione del soggiorno in caso di interruzione del soggiorno con rientro anticipato dovuta a documentati motivi di salute (sarà a totale carico dei partecipanti la quota relativa ai giorni di permanenza effettuati);
- f) 30% della quota di partecipazione per rinuncia presentata da 20 giorni fino a 11 giorni dall'inizio del soggiorno;
- g) 60% della quota di partecipazione per rinuncia presentata da 10 giorni fino a 3 giorni dall'inizio del soggiorno;
- h) 100% della quota di partecipazione per rinuncia presentata nei 2 giorni precedenti l'inizio del soggiorno.

Nell'eventualità che si sia formata una lista di partecipanti di riserva ai sensi dell'art. 8, l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare con l'Aggiudicatario la possibilità di far subentrare al partecipante che si dichiara rinunciatario prima dell'inizio del soggiorno un altro partecipante alle medesime condizioni, sempre che ciò sia compatibile con la composizione delle stanze previo accordo dei partecipanti interessati alla modifica/subentro. In tal caso, al partecipante rinunciatario dovranno essere rimborsate le penalità eventualmente già applicate in base a quanto sopra indicato non oltre trenta giorni dalla richiesta che l'interessato potrà presentare nel termine di un mese dalla conclusione del turno di soggiorno.

Nei casi di cui al presente articolo la differenza tra la quota di partecipazione versata (al netto della eventuale quota relativa ai giorni di permanenza effettuati) e le penalità applicabili dovrà essere rimborsata ai partecipanti non oltre trenta giorni dalla richiesta che l'interessato potrà presentare nel termine di un mese dalla conclusione del turno di soggiorno.

#### **ART. 14 – CONTROLLI**

L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni momento di verificare l'andamento dei soggiorni, per accertare la qualità delle prestazioni, la soddisfazione dei propri cittadini ed il rispetto degli oneri di capitolato. Le verifiche potranno essere condotte con sopralluoghi in loco.

#### **ART. 15 – PENALITA'**

L'impresa aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio contemplato nel presente Capitolato, avrà l'obbligo di seguire tutte le disposizioni di Legge e dei Regolamenti concernenti il servizio stesso.

Ove non attenda a tali obblighi, ovvero nei casi di inadempimento degli obblighi contrattuali e del presente capitolato che non comportino la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 16 del presente Capitolato, di cui l'Amministrazione venga a conoscenza su segnalazione dei partecipanti ovvero rilevata a seguito di sopralluogo, sarà oggetto di diffida ad adempiere entro il termine massimo di 24 ore. Decorso inutilmente detto termine, previa contestazione dell'inadempienza alla quale l'impresa aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dalla notifica della contestazione, sarà applicata una penale, di entità variabile da un minimo di Euro 60,00 ad un massimo di Euro 260,00 per ogni singola infrazione in rapporto alla gravità dell'inadempienza o della recidività.

L'applicazione delle penalità previste dal presente articolo è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi e non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento del Comune sono notificate all'impresa aggiudicataria in via amministrativa.

Dopo la comminazione di almeno 5 penalità di qualsiasi importo il Comune potrà dare luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento del danno.

#### **ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

E' facoltà del Comune procedere alla risoluzione del contratto e provvedere al servizio in questione direttamente o ricorrendo ad altra impresa presente nella graduatoria definitiva, secondo l'ordine di classificazione, nei seguenti casi di inadempimento:

- a) Sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'impresa aggiudicataria della gestione del servizio, salvo che per motivi di forza maggiore non dipesi dalla volontà della stessa;
- b) Quando l'impresa aggiudicataria si renda colpevole di frode ed in caso di fallimento;
- c) Quando siano state comminate ripetute penalità per violazione dei patti contrattuali o delle disposizioni di Legge o Regolamenti relativi ai servizi, formalmente sanzionate dal Comune con l'applicazione di almeno n. 5 penalità di qualsiasi importo;
- d) Qualora l'impresa aggiudicataria, con le sue inadempienze nei confronti dei propri dipendenti, ponga in essere i presupposti e le condizioni per l'applicazione dell'art. 1676 del Codice Civile;
- e) Qualora l'impresa aggiudicataria infranga gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo del Comune;
- f) Quando l'impresa aggiudicataria ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, i diritti o gli obblighi inerenti al presente Capitolato;
- g) In caso di frequente violazione degli orari delle attività previste nello svolgimento del servizio;
- h) Negli altri casi espressamente previsti dal presente capitolato.

E' comunque riconosciuta all'Amministrazione la facoltà di chiedere all'aggiudicatario la corresponsione dell'importo delle penali previste all'art. 15 del presente Capitolato.

#### **ART. 17 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, in caso di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o situazioni di accertata insolvenza dell'impresa. Il contratto è

altresì risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L. 13/08/2010 n. 136.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, in forma di PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti (sia i danni materiali diretti sia i danni eventualmente derivanti dalla mancata attivazione del servizio e della fornitura).

#### **ART. 18 – ESECUZIONE IN DANNO**

Indipendentemente da quanto previsto dall'art. 16, qualora l'impresa aggiudicataria si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, l'Amministrazione appaltante avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito, addebitando i relativi costi all'aggiudicataria.

Resta in ogni caso fermo il diritto di risarcimento dei danni che possano essere derivati all'Amministrazione e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

#### **ART. 19 – ACCERTAMENTO DANNI E ASSICURAZIONI**

L'impresa aggiudicataria manleva e tiene indenne il Comune nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve - da qualsiasi azione, pretesa o molestia che possa derivare dai partecipanti o da terzi in genere per errato o mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi e, comunque, per obbligazioni casualmente riconducibili alle attività e prestazioni oggetto dell'affidamento.

L'accertamento dei danni al Comune sarà effettuato dal medesimo alla presenza del Responsabile identificato dall'impresa aggiudicataria, previamente avvertito in modo tale da consentire all'impresa aggiudicataria stessa di esprimere la propria valutazione.

Qualora l'impresa aggiudicataria non partecipi all'accertamento in oggetto, il Comune provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine di attivare l'eventuale richiesta di risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto al Comune.

Qualora l'impresa aggiudicataria non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato dalla relativa lettera di notifica, il Comune è autorizzato a provvedere direttamente.

Le spese sostenute a tal titolo dal Comune di Biella saranno rimborsate dal contraente.

L'Aggiudicatario deve quindi ritenersi sempre responsabile, sia verso il Comune che verso i partecipanti ai soggiorni e ai terzi in genere, per danni derivanti da attività di impresa nell'esecuzione di tutti i servizi oggetto del presente Capitolato, compresi i danni a persone o cose affidate in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione. Esso è pure responsabile dell'operato dei dipendenti o degli eventuali danni che dal personale potessero derivare al Comune di Biella o ai partecipanti e ai terzi in genere.

Il Comune di Biella è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale impegnato per l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da ritenersi già compreso o compensato nel corrispettivo derivante dall'affidamento.

L'impresa aggiudicataria assume, dunque, in proprio ogni responsabilità per eventuali danni alle persone o alle cose durante lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto.

A tal fine all'atto della stipulazione del contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione, dovrà stipulare (ovvero dimostrare di avere in corso), con una primaria compagnia assicurativa, idonea polizza assicurativa valida per l'intero periodo dell'erogazione del servizio oggetto del presente appalto, con massimali adeguati alle condizioni di rischio che lo stesso implica, debitamente quietanzata, per le seguenti tipologie:

- a) polizza RCT (Responsabilità civile verso terzi) con adeguati massimali per sinistro, per persona, per danni a cose o animali;
- b) polizza RCO (Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro) con adeguati massimali per sinistro, per persona.

Il servizio oggetto del presente appalto dovrà chiaramente essere compreso nelle "attività assicurate" della sopra citata polizza.

La polizza assicurativa non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico del contraente medesimo.

L'impresa aggiudicataria si impegna a consegnare all'amministrazione comunale copia della polizza di cui sopra entro 5 giorni dall'aggiudicazione del servizio, pena la revoca della stessa, nonché a pagare le rate di premio successive per tutto il periodo in cui si svolge il servizio appaltato provvedendo ad inoltrare copia delle quietanze all'amministrazione comunale.

## **ART. 20 – COPERTURA ASSICURATIVA PARTECIPANTI**

L'Aggiudicatario, oltre alle assicurazioni previste all'art. 19, dovrà garantire ai partecipanti, pena la revoca dell'aggiudicazione, copertura assicurativa di assistenza sanitaria 24 ore su 24 che comprenda la Garanzia Infortuni, oltre alle seguenti prestazioni:

- Rimborso di spese ospedaliere, mediche e farmaceutiche a seguito di infortuni o malattie insorte durante il viaggio e/o il soggiorno fino ad una spesa massima di € 1.000,00;
- Rientro in ambulanza del malato o del ferito, anche se dovuto all'aggravamento di patologie in atto al momento della partenza;
- In caso di decesso, anche per malattie pregresse, organizzazione e rimborso spese per il rientro della salma fino al luogo di sepoltura, fino ad una spesa massima di € 3.000,00;
- Rimborso spese per danneggiamento bagaglio fino ad una spesa massima di € 500,00;
- Rimborso danni in caso d'interruzione del soggiorno dovuto a colpa imputabile all'Aggiudicatario o alla struttura alberghiera ospitante;
- Rimborso delle spese di viaggio per rientro anticipato in caso di lutto in famiglia fino al secondo grado di parentela e affinità;
- Rimborso delle spese di viaggio di andata per un familiare nel caso di ricovero ospedaliero o di decesso.

L'Aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento dei rimborsi e spese sopra indicate, fatta eccezione per i risarcimenti assicurativi, non oltre trenta giorni dalla richiesta che l'interessato potrà presentare nel termine di un mese dalla conclusione del turno di soggiorno.

In caso di infortunio durante il soggiorno l'Aggiudicatario si attiverà tempestivamente con un proprio incaricato per l'avvio delle pratiche assicurative e la compilazione della documentazione necessaria.

Si specifica che la copertura assicurativa è richiesta anche per patologie in atto al momento della partenza e non deve prevedere limiti di età. Qualora la polizza stipulata non prevedesse tali coperture, il contraente ne risponderà in proprio.

L'Aggiudicatario dovrà comunicare gli estremi delle polizze assicurative e trasmetterne copia al Comune entro 5 giorni dall'aggiudicazione del servizio, pena la revoca della stessa.

### **ART. 21 – SPESE DI CONTRATTO**

Sono a carico della impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, bollo e registro, copie del contratto e di documenti che debbano essere eventualmente consegnati, nonché le spese di bollo per gli atti relativi alla gestione e contabilizzazione del servizio.

### **ART. 22 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in ordine al procedimento cui si riferisce il presente Capitolato, si informa che:

- Le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente e soltanto allo svolgimento della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto;
- Il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
- L'eventuale rifiuto di rispondere comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione.

I soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono:

- Il personale interno del Comune addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
- I concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
- Ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e successive modificazioni.

I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli previsti all'art. 7 del D.lgs. 30/06/2003, n. 196, cui si rinvia.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Biella

### **ART. 23 – TUTELA DELLA PRIVACY**

L'impresa aggiudicataria si impegna ad accettare, in caso di aggiudicazione, la nomina quale responsabile del trattamento dei dati relativi agli utenti del servizio ed a rispettare la normativa specifica in materia di tutela della privacy prevista dal D.lgs. n. 196/2003, comunicando il nominativo del/i responsabile/i del trattamento dei dati. Il trattamento potrà riguardare anche dati sensibili riferiti agli utenti del servizio. Dati e informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dal Capitolato e dalla normativa in esso richiamata.

## **ART. 24 – OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO**

L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza degli obblighi di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare il nominativo del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

## **ART. 25 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto per l'affidamento del servizio, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e s.m.i..

L'impresa aggiudicataria, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 7 gg. dall'accensione del/i conto/i dedicato/i al contratto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i.

L'impresa aggiudicataria si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 gg. dal verificarsi della stessa.

L'impresa aggiudicataria si impegna a far sì che le coordinate IBAN comunicate per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovuto dai partecipanti corrispondano a quelle sopra indicate. Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui sopra, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata AR, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

## **ART. 26 – RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile, dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dai Regolamenti Comunali e quant'altro a norma di legge applicabile.

## **ART. 27 – DISPONIBILITÀ DI UNA NUOVA CONVENZIONE CONSIP**

Qualora dovesse essere resa disponibile una nuova convenzione Consip che preveda condizioni di maggior vantaggio economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, il contratto relativo alla presente commessa potrà essere risolto.

La risoluzione è preceduta da una preventiva comunicazione che il Comune si farà carico di trasmettere all'operatore economico.

L'operatore economico, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà esprimere la volontà di adeguare i corrispettivi previsti nel contratto a quelli inseriti nelle convenzioni Consip.

Decorso inutilmente il termine di cui al punto precedente, il Comune potrà recedere dal contratto senza ulteriore comunicazione, corrispondendo all'operatore economico quanto stabilito dalla normativa sopra menzionata.

#### **ART. 28 – CONTROVERSIE**

Per qualunque controversia dovesse sorgere tra il Comune e la Ditta aggiudicataria in ordine alla fornitura oggetto del presente capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Biella, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Biella, lì 14 marzo 2018

**IL DIRIGENTE**  
F.to Dr.ssa Germana ROMANO